



Comune di
Osnago

REGOLAMENTI COMUNALI

**FUNZIONE ASSOCIATA AREA TRIBUTARIA
COMUNI DI LOMAGNA E OSNAGO**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 30.11.2010
Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 17.05.2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10.04.2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 21.02.2020



**UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO**

INFO: COMUNE DI OSNAGO
Viale Rimembranze, 3 | T 039 95299.1 | F 039 9529926
E-mail: comune@osnago.net | www.osnago.net

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	p. 3
Art. 2 - Definizione delle entrate	p. 3
Art. 3 – Aliquote e tariffe	p. 3
Art. 4 – Agevolazioni	p. 3

**TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

Art. 5 - Forme di gestione	p. 4
Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi	p. 4
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	p. 5
Art. 8 - Attività di controllo delle entrate	p. 5
Art. 9 - Rapporti con i cittadini	p. 5
Art. 10- Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie	p. 5
Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie	p. 6
Art. 12 – Contenzioso tributario	p. 6
Art. 13 – Sanzioni tributarie	p. 6
Art. 14 – Autotutela	p. 6

**TITOLO III
RISCOSSIONE**

Art. 15 – Riscossione	p. 7
Art. 16 – Crediti inesigibili	p. 7
Art. 17 – Rimborsi e rateazioni di Tributi ed Entrate Patrimoniali	p. 7
Art. 18 – Rateazione di entrate derivanti da servizi sociali e scolastici	p. 8
Art. 19 – Misura degli interessi	p. 8
Art. 20 – Divieto di compensazione sui versamenti	p. 9
Art. 21– Importi minimi	p. 9
Art. 22 - Ravvedimento	p. 9

**TITOLO IV
NORME FINALI**

Art. 23 – Disposizioni finali	p. 11
-------------------------------	-------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità Regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art.52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti del comune, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il responsabile del settore predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità rispettando la normativa dell'Unione Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate le forme di gestione, anche disgiuntamente, previste dall'art.52 del D. Lgs 446/1997 e successive modifiche e integrazioni.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente le entrate tributarie di propria competenza. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario responsabile in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione specifica;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei settori ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8
Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio competente può inviare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

I rapporti dell'Amministrazione comunale e per essa del Responsabile delle entrate con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica) determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del settore" (o del procedimento). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12
Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13
Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471,472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato tramite messo o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14
Autotutela

Il Responsabile del Settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto.

Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Settore deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 15 Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del settore, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste dalle norme: DPR 29/9/1973 n. 602 e sue modifiche ed integrazioni, riscossione mediante ruoli, RD 14.04.1910 n. 639 e sue modifiche ed integrazioni, ingiunzioni.

Art. 16 Crediti inesigibili

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del settore interessato, previa verifica del responsabile del settore finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal rendiconto i crediti inesigibili.

Art. 17 Rimborsi e rateazioni di Tributi ed Entrate Patrimoniali

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del settore competente o quando previsto dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del settore può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Per i debiti di natura tributaria relativi alle annualità pregresse, nonché per i debiti di natura patrimoniale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e DPR 43/1988 e successive integrazioni, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti, purché il contribuente stesso si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà, dandone la dimostrazione tramite apposita documentazione:

- Fino a € 100,00, nessuna rateazione;
- Da € 100,01 a € 500,00, fino a 4 rate;
- Da € 500,01 a € 3.000,00, fino a 12 rate mensili;

- Da € 3.000,01 a € 6.000,00, fino a 24 rate mensili;
- Da € 6.000,01 a € 20.000,00, fino a 36 rate mensili;
- Oltre a € 20.000,01, fino a 72 rate mensili.

Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Qualora si registri il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, alla scadenza di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, vi sarà la decadenza del beneficio concesso, con conseguenza l'impossibilità di dilazionare una seconda volta il debito.

Sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, dovranno essere applicati gli interessi di mora, calcolati al tasso legale.

L'Ente creditore, ricevuta la richiesta, può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

Art. 18

Rateazione di Entrate derivanti da servizi sociali e scolastici

L'utente non in regola con i pagamenti e' soggetto alla messa in mora da parte del Comune che provvede, in prima istanza, all'invio di un apposito sollecito con spese ed interessi a carico dell'utente stesso. L'utente sollecitato al pagamento che non regolarizza la propria posizione entro i termini indicati nella comunicazione, e' sottoposto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti per l'intero anno solare, maggiorato delle spese calcolate dal concessionario ed interessi. Qualora il debito contestato con il sollecito sia superiore ad € 50,00 e' consentito, su richiesta, il pagamento a rate con applicazione della mora e degli interessi. La rateazione può essere accordata per una sola volta; il debito può essere ripartito in massimo n. 5 rate e per un periodo temporale non superiore a 12 mesi. Il mancato pagamento di una rata comporta l'immediata esigibilità del debito residuo e si procede alla riscossione coatta mediante l'iscrizione a ruolo o analogo procedimento ai sensi di legge.

L'iscrizione a ruolo comporterà l'addebito delle spese di spedizione dell'avviso e l'addebito dell'interesse di mora calcolato sulla percentuale stabilita annualmente dal Ministero Economie e Finanze per il periodo intercorrente dalla data di scadenza retta come risultante dal MAV e sino alla data di invio della messa in mora.

Art. 19

Misura degli interessi

La misura annua degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione, è determinata nella stessa misura stabilita per il tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per rimborsi di tributi locali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20

Divieto di compensazione sui versamenti

E' fatto divieto per il contribuente di compensare autonomamente le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, salvo espresso provvedimento del funzionario responsabile del tributo, con il quale vengono liquidate le somme a debito e gli interessi maturati ad una certa data.

Art. 21

Importi minimi

Gli importi minimi per l'esecuzione di versamenti o rimborsi dei tributi comunali, al netto di eventuali sanzioni e interessi, sono stabiliti nella misura seguente:

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:**
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,00
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 16,53
 - Rimborso dell'imposta € 10,00

- **TOSAP:**
 - Versamento per occupazioni temporanee € 3,00
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,00
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 16,53
 - Rimborso dell'imposta € 10,00

- **TIA**
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,33
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 16,53
 - Rimborso dell'imposta € 10,33

- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,00
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 16,53
 - Rimborso dell'imposta € 10,00

Art. 22

Ravvedimento

Con il Ravvedimento il contribuente può sanare posizioni debitorie nei confronti dell'Ente impositore, regolarizzando imposte/tributi omesse o pagate in misura insufficiente, applicando sanzioni ridotte, determinate, come indicato di seguito, in funzione al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari e la data nella quale viene eseguito il versamento in Ravvedimento.

La regolarizzazione da parte del contribuente può avvenire, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, precisando che questionari o lettere trasmesse ai contribuenti dall'ufficio, aventi per oggetto la specifica tassa/imposta, assumono a questo fine, valenza di "accesso, ispezione, verifica" impedendo al contribuente di poter procedere tramite Ravvedimento.

Affinche' la regolarizzazione operata dal contribuente, spontaneamente, tramite Ravvedimento, sia corretta il contribuente e' tenuto a sanare la propria posizione versando, oltre all'importo dovuto a titolo di imposta/tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale.

A decorrere da 1.01.2020 i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni tributarie fino alla decadenza dei tributi medesimi, sempre nel rispetto delle disposizioni e condizioni sopra indicate, in funzione delle misure delle sanzioni sotto riportate:

Regolarizzazione per Omesso/Parziale versamento:

FATTISPECIE	TERMINE RAVVEDIMENTO	SANZIONI
Omesso/parziale versamento (RAVVEDIMENTO "SPRINT")	Entro 15 gg dalla scadenza	0,1% per ogni giorno fino al 15' giorno
Omesso/parziale versamento (RAVVEDIMENTO "BREVE")	Entro 30 gg dalla scadenza	1,5% (1/10 del 15%)
Omesso/parziale versamento (RAVVEDIMENTO "MEDIO")	Entro 90 gg dalla scadenza	1,67% (1/9 del 15%)
Omesso/parziale versamento (RAVVEDIMENTO "ORDINARIO")	Entro l'anno	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso/parziale versamento (RAVVEDIMENTO "ULTRANNUALE")	Entro 2 anni	4,28% (1/7 del 30%)
Omesso/parziale versamento (RAVVEDIMENTO "LUNGO")	Oltre 2 anni	5,00% (1/6 del 30%)

Regolarizzazione dell'Omissione della presentazione della Dichiarazione:

FATTISPECIE	TERMINE RAVVEDIMENTO	SANZIONI
Omessa Dichiarazione	Presentazione della Dichiarazione entro 30 gg dalla scadenza (con pagamento della sanzione ridotta per Omessa dichiarazione, del tributo dovuto se non versato e degli interessi legali – nel caso in cui il tributo sia stato versato regolarmente sono dovuti € 3,00).	5,00% (1/20 del 100%)

Omessa Dichiarazione	Presentazione della Dichiarazione entro 90 gg dalla scadenza (con pagamento della sanzione ridotta per Omessa dichiarazione, del tributo dovuto se non versato e degli interessi legali – nel caso in cui il tributo sia stato versato regolarmente sono dovuti € 5,00)	10,00% (1/10 del 100%)
----------------------	---	------------------------

Regolarizzazione dell'Infedele Dichiarazione:

FATTISPECIE	TERMINE RAVVEDIMENTO	SANZIONI
Infedele Dichiarazione	Presentazione della Dichiarazione Rettificativa entro 90 gg dalla scadenza (con pagamento della sanzione ridotta, del tributo eventualmente dovuto per la Dichiarazione in Rettifica e non versato e degli interessi legali).	5,55% (1/9 del 50%)
Infedele Dichiarazione	Presentazione della Dichiarazione Rettificativa entro il termine di presentazione della Dichiarazione dell'anno in cui e' avvenuta la violazione (con pagamento della sanzione ridotta, del tributo eventualmente dovuto per la Dichiarazione in Rettifica e non versato e degli interessi legali).	6,25% (1/8 del 50%)

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalla norme che regolano ogni singolo tributo.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

A decorrere dalla predetta data al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei diversi Regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati.